

**CONSIGLIO TERRITORIALE DELL'ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E
DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLE PROVINCE DI BARI E B.A.T.**

ATTENZIONE

Il DPR 7 agosto 2012 , n. 137, ha disciplinato la riforma degli ordinamenti professionali ed il CNPI ha adottato i seguenti Regolamenti e Direttive:

- Tirocinio (ex praticantato)
- Norme di Deontologia
- Consiglio di Disciplina
- Procedimento Disciplinare
- Formazione Continua

Prestare particolare attenzione agli obblighi deontologici derivanti dal Regolamento della Formazione Continua: leggere gli adempimenti del Professionista (astenersi dal formulare quesiti).

SINTESI DEGLI OBBLIGHI DEONTOLOGICI DERIVANTI DAL REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA

**A decorrere dal 1° gennaio 2014 il Perito Industriale / Perito industriale laureato deve garantire un impegno formativo all'interno dell'arco temporale di 5 anni, tale da acquisire complessivamente
120 C.F.P., con un minimo di 15 / anno.**

L'iscritto deve acquisire 3 CFP / anno in attività formative riguardanti l'etica, la deontologia, la materia previdenziale e quant'altro costituisca aggiornamento della regolamentazione dell'Ordine dei Periti Industriali Periti Industriali laureati.

L'impegno formativo può essere interrotto per esenzione. La riduzione del numero dei crediti da conseguire sarà calcolata pro-mese in funzione di quanto riportato nella documentazione, ovvero autocertificazione, prodotta dal perito industriale ed in riferimento al numero massimo. L'esenzione temporale può essere concessa per:

-gravidanza e/o maternità;

-grave malattia e/o intervento chirurgico;

-interruzione dell'attività professionale per almeno quattro mesi consecutivi, opportunamente documentata, a qualunque titolo dovuta, compresi i casi di forza maggiore.

L'esenzione temporanea può essere comunque richiesta dall'interessato anche per motivi diversi da quelli sopra indicati. L'organismo territoriale dell'ordine competente, a suo insindacabile giudizio, può o meno accogliere la richiesta e vigila sull'esenzione concessa revocandola qualora ne ricorrano le motivazioni.

Per i nuovi iscritti all'albo l'obbligo formativo annuale decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello d'iscrizione. Tale previsione non è applicabile in caso di cancellazione e successiva reiscrizione.

Il non esercizio della professione, autocertificato dall'Iscritto, viene autorizzato e comporta la riduzione dei crediti da conseguire. **Il numero dei crediti non può comunque essere inferiore a 10/anno.**

Il professionista al compimento del 65° anno di età, può chiedere l'esonero dall'obbligo di formazione continua.

E' obbligo del professionista presentare all'Organismo Territoriale dell'Ordine, tutta la documentazione inerente la formazione non oltre 90 giorni dal termine dell'evento di formazione.

LA DOCUMENTAZIONE DOVRÀ ESSERE PRODOTTA IN COPIA CONFORME.

TABELLA - CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI - CFP

ATTIVITA' FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO	ORE / CFP
Incontri tecnici, seminari e convegni	Per ogni h / 1 CFP; max 3 CFP per una sessione di 3h (antimeridiana o pomeridiana); min. 6 h (intera giornata) max 5 CFP.
Corsi di formazione; se certificati e con esame finale.	100 h / 25 CFP; da 101 a 200 h / fino a 35 CFP; oltre 200 h / fino 50 CFP. CFP maggiorato da 1 a 3.
Formazione abilitante.	Per ogni h / 1 CFP, fino a un max 40 CFP per anno.
Docenza, coordinamento e/o tutoraggio di attività formative.	Min 1 h / max 3 CFP, fino a un max 10 CFP per anno.
Attività di relatore in convegni accreditati e/o accreditabili.	Fino a 3 CFP per evento, max 10 CFP per anno.
Redazione e pubblicazione di libri inerenti contenuti professionali.	Max 25 CFP per anno.
Partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della Categoria quali: Consiglio Nazionale, Consigli Territoriali dell'Ordine, Consigli di disciplina, gruppi di lavoro e commissioni di studio, ecc.	Fino a 3 CFP per incarico, max 6 CFP per anno.
Partecipazione ad organismi nazionali e/o internazionali di normazione.	Fino a 5 crediti annui.
Formazione svolta a favore di praticanti, anche universitari, inerenti i contenuti professionali.	Fino a 10 crediti annui per un periodo non inferiore a sei mesi di formazione
Pubblicazioni su riviste di elevato contenuto tecnico-scientifico strettamente inerenti l'ambito professionale.	Fino a 10 crediti annui.
Partecipazione, in qualità di commissario, agli esami di abilitazione professionale.	Fino a 5 crediti annui.
Attività di Formazione in servizio.	I crediti verranno riconosciuti sulla base dei criteri generali precedenti.
Formazione acquisita all'estero.	Potranno essere riconosciuti crediti.
Superamento di esami universitari.	L'attribuzione di crediti è demandata ad apposite convenzioni.

I crediti formativi professionali saranno attribuiti dal Consiglio del Collegio Territoriale Organizzatore dell'evento formativo o di aggiornamento sulla base dei criteri generali stabiliti dal Regolamento e dalla relativa Direttiva.